

Progetto unitario di scissione parziale proporzionale
della Società Europea "Carraro International SE" ("CINT") con unico socio, nella
Società controllante "Carraro SpA" (CSPA)

A norma dell'articolo 2506 bis e ss. del codice civile, i Consigli di Amministrazione di CINT e CSPA hanno redatto il seguente progetto unitario di scissione parziale proporzionale.

* * *

Premesso che

a) la presente operazione di Scissione prevede che la società europea CINT, con unico socio, trasferisca nella beneficiaria controllante CSPA gli elementi attivi e passivi costituiti dai:

- prestito obbligazionario a medio/lungo termine emesso per un importo pari ad euro 180.000.000,00 rappresentato da n. 180.000 obbligazioni con un valore nominale di €1.000 ciascuna (il "Bond");
- rapporti finanziari attivi a breve e medio/lungo termine correlati al Bond verso le società del Gruppo;
- altre attività e passività strettamente riferite al Bond ed ai rapporti finanziari attivi a breve e medio/lungo termine verso le società del Gruppo come meglio individuate nel presente documento.

si precisa che l'operazione di Scissione come descritta si colloca in un progetto di riorganizzazione e di razionalizzazione della struttura del Gruppo (la "**Riorganizzazione**"), con obiettivi di una migliore identificazione delle attività caratteristiche e del ruolo delle diverse società, di semplificazione operativa e, di conseguenza, di una maggiore efficienza gestionale e finanziaria dei rapporti tra le varie entità del Gruppo Carraro. Ciò al fine di rendere la struttura societaria più agile e più adatta ad operare sul mercato globale.

b) la Riorganizzazione si articola in quattro distinte operazioni:

- I) la presente operazione di Scissione parziale proporzionale di CINT con assegnazione a favore della controllante CSPA del bond e dei relativi crediti finanziari (la "**Scissione CINT**");
- II) la scissione non proporzionale asimmetrica di Carraro Drive Tech S.p.A. ("**CDT**") mediante assegnazione a favore della società esistente "Carraro Drive Tech Italia SpA" ("**CDTI**"), del ramo d'azienda "Drivetech Italia" (la "**Scissione CDT**", la Scissione CINT e la Scissione CDT, collettivamente, le "**Scissioni**");
- III) subordinatamente al perfezionarsi della Scissione CINT e della Scissione CDT, la fusione per incorporazione di CDT, quale risultante dalla Scissione CDT, in CINT, quale risultante dalla Scissione CINT (la "**Fusione**"); e
- IV) subordinatamente al perfezionarsi della Scissione CINT, la Scissione CDT e la Fusione, e con efficacia successiva all'efficacia delle Scissioni e della Fusione, il trasferimento della sede di Carraro International, così come risultante dalla Fusione, in Lussemburgo (il "**Trasferimento**").

- c) la Riorganizzazione non avrà conseguenze negative legali, economiche o sociali per i lavoratori. In particolare, è già stato stabilito che non saranno apportate modifiche ai termini e alle condizioni dei contratti di lavoro dei dipendenti esistenti. In tali circostanze, non sono previste misure specifiche per il personale;
- d) il capitale sociale di CINT è posseduto al 100% da CSPA. Troverà, quindi, applicazione la procedura di scissione semplificata ex art. 2505 c.c. come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.: non si rende pertanto necessaria la predisposizione della relazione degli amministratori, né la relazione degli esperti previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del c.c. (come richiamati dall'articolo 2506-ter c.c. per la scissione) trattandosi di scissione a favore dell'unico socio senza rapporto di cambio delle azioni;
- d) la Scissione CINT non costituisce operazione di concentrazione e non deve pertanto essere comunicata all'autorità garante della concorrenza e del mercato intervenendo tra imprese che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della normativa antitrust;
- e) la Scissione CINT in oggetto non presenta i presupposti di legge per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2501-bis del codice civile e non verranno assegnate azioni in violazione dell'art. 2504-quater del codice civile;
- f) nessuna delle società partecipanti alla Scissione CINT ha in essere prestiti obbligazionari convertibili in azioni né ha emesso altri strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto;
- g) la Scissione CINT avverrà in continuità contabile e fiscale ai valori di libro che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella Situazione Patrimoniale, non ha alcuna valenza realizzativa, non genera plusvalenza e minusvalenze. Ai sensi dell'art 173 c.4 del TUIR le posizioni soggettive della società scissa saranno attribuite in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, mentre le posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso seguiranno tali elementi presso i rispettivi titolari;

tutto ciò premesso i Consigli di Amministrazione di Carraro International SE e Carraro SpA hanno redatto e approvato in data 17 marzo 2020 il seguente progetto unitario di scissione parziale proporzionale (Scissione CINT), procedendo al deposito presso il Registro delle Imprese di Padova.

* * *

1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle società partecipanti alla Scissione CINT

Società Scissa

Carraro International SE, Società Europea con unico socio avente sede legale a Campodarsego (PD), Via Olmo 37, capitale sociale Euro 13.500.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA 92198680289, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Carraro, munito dei necessari poteri a norma di legge e statuto e a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione sopra indicata.

CINT non è sottoposta a procedure concorsuali né a procedure di liquidazione,

(di seguito anche “Società Scissa”)

Società Beneficiaria

Carraro SpA, società per azioni, con sede legale a Campodarsego (PD), Via Olmo 37, capitale sociale Euro 41.452.543,60 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA 00202040283, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Carraro, munito dei necessari poteri a norma di legge e statuto e a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione sopra indicata.

CSPA non è sottoposta a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione,

(di seguito anche “Società Beneficiaria”)

2. Statuto della Società Beneficiaria e della Società Scissa- modifiche

La **Scissione CINT** non comporterà l’esigenza di apportare modifiche agli statuti della Società Beneficiaria e della Società Scissa.

Si allegano quindi al presente Progetto gli statuti della Società Beneficiaria e della Società Scissa nella loro forma attuale.

3. Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione e modifiche del patrimonio netto della Società Scissa e della Società Beneficiaria

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2506-bis del Codice Civile vengono di seguito indicati gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, della Società Scissa che verranno assegnati alla Società Beneficiaria come risultanti dalla Situazione Patrimoniale alla data del 31 gennaio 2020 (“Data di riferimento”).

Gli elementi da trasferire alla Società Beneficiaria sono i seguenti (saldi espressi in euro):

<i>(valori in euro)</i>	31.01.2020
Attività finanziarie non correnti	82.400.000
Attività finanziarie correnti	95.202.828
TOTALE ATTIVITA'	177.602.828
Passività finanziarie non correnti	176.781.781
Passività finanziarie correnti	296.572
TOTALE PASSIVITA'	177.078.353
PATRIMONIO NETTO TRASFERITO	524.475

Più specificamente, saranno oggetto di scissione a favore della Società Beneficiaria le seguenti poste patrimoniali:

- i. le attività finanziarie non correnti di ammontare complessivo pari a euro 82.400.000,00 verso le società del Gruppo;
- ii. le attività finanziarie correnti di ammontare complessivo pari a euro 95.202.828,00 e relative rispettivamente:
 - o alla quota a breve termine delle attività finanziarie concesse alle società del Gruppo pari complessivamente a euro 94.635.850,00;
 - o a ratei e risconti attivi relativi alle attività finanziarie sopra descritte oggetto di scissione pari a euro 566.978,00;
- iii. le passività finanziarie correnti e non correnti di ammontare complessivo pari a euro 177.078.353,00 e relative rispettivamente:
 - o al prestito obbligazionario a medio/lungo termine di ammontare pari a euro 180.000.000,00;
 - o a ratei e risconti attivi relativi al prestito obbligazionario a Euro 3.235.128,00 (classificati negli schemi di bilancio a decurtazione del prestito obbligazionario);
 - o a ratei e risconti passivi relativi alle attività finanziarie sopra descritte oggetto di scissione pari a euro 313.481,00;

Eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento tra la Data di riferimento presa a base per il Progetto di Scissione CINT e la data di efficacia della Scissione CINT verranno compensati con conguagli finanziari in modo che il patrimonio netto contabile trasferito rimanga invariato.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data da cui la Scissione CDT produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se di pertinenza.

Si precisa che per la determinazione del valore economico della Società Scissa, gli organi amministrativi delle due società partecipanti alla Scissione CINT si sono avvalsi di un perito esperto, autonomo ed indipendente, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, il quale ha valutato, con riferimento alla data del 31.01.2020, la società CINT e redatto una perizia, datata 16 marzo 2020, depositata presso la sede sociale alla medesima data, e che sarà oggetto di giuramento prima del deposito presso il registro delle imprese, da cui emerge che il valore economico del patrimonio netto contabile della Società Scissa assegnato alla Società Beneficiaria è pari ad euro 524.475,00.

4. Rapporto di cambio delle azioni

Ricorrendo i presupposti di applicazione del combinato disposto dell'art. 2506-ter, ultimo comma, e dell'art. 2505 c.c. (scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della scissa), ed in considerazione delle caratteristiche sopra esposte dell'operazione di Scissione CINT, trattandosi di scissione a favore dell'unico socio, non si rende necessario determinare il rapporto di cambio.

Troverà, quindi, applicazione la procedura di scissione semplificata ex art. 2505 c.c. come richiamato dall'art. 2506-ter c.c.:

La disposizione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3 del Codice Civile non risulta applicabile, in quanto non compatibile, alla presente scissione parziale proporzionale. CINT risulta direttamente ed interamente posseduta da CSPA.

5. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria

Non prevedendosi l'emissione di nuove azioni della Società Beneficiaria, unico socio della Società Scissa, non è necessario determinarne le modalità di assegnazione.

6. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Alla luce di quanto sopra esposto, non verranno emesse nuove azioni al servizio della Scissione CINT.

7. Decorrenza degli effetti della Scissione e dell'imputazione al bilancio della Società Beneficiaria ("Data di Efficacia")

Gli effetti della Scissione CINT, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., decorreranno dal giorno dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalla data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea in sede di delibera o dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di scissione.

Le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dal giorno dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese o dalla data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea in sede di delibera o dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di scissione, da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di azioni o possessori di titoli diversi dalle azioni.

9. Vantaggi particolari a favore di amministratori delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione CINT.

* * *

Il presente Progetto di Scissione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 2501-septies c.c. come richiamato dall'art. 2506-ter c.c., il presente progetto sarà depositato in copia, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società interessate dalla Scissione CINT, presso le sedi della Società Scissa e della Società Beneficiaria nonché sul sito internet delle rispettive società, precisandosi che, per quanto riguarda le situazioni di riferimento ex art. 2501-quater c.c. (richiamato dall'art. 2506-ter c.c. per la scissione) saranno utilizzate per CSPA la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 e per CINT la situazione patrimoniale al 31.01.2020. Essendo CSPA quotata in Borsa Italiana, le informazioni relative alla scissione saranno diffuse mediante eMarket-SDIR.

Campodarsego, 17 marzo 2020

Carraro International SE

Il Presidente

Enrico Carraro

Carraro SpA

Il Presidente

Enrico Carraro



Allegati:

- Statuto Carraro International SE (Società Scissa)
- Statuto Carraro S.p.A. (Società Beneficiaria)
- Situazione patrimoniale Carraro International
- Situazione patrimoniale Carraro SpA

Allegato "A" al n.5.157 del 19/07/2018

STATUTO

della società per azioni Europea

"CARRARO INTERNATIONAL S.E."

Con sistema di Amministrazione monistico

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni Europea denominata "CARRARO INTERNATIONAL S.E.". La società è disciplinata dal Regolamento CE n.2157 DEL 2001 e dalla normativa sulle società per azioni italiana.

Art. 2 Sede

La sede della società è nel Comune di Campodarsego (PD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato o all'estero, purchè nel territorio dell'Unione Europea. Queste ultime modifiche, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di holding ed in particolare l'acquisto, la gestione, il possesso e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote e di titoli similari, nonché di partecipazioni o interessenze in altre società qualunque sia l'attività da esse esercitata, tanto con sede in Italia, quanto all'estero, a scopo di investimento e non di collocamento, e quindi non nei confronti del pubblico;
- il finanziamento delle società partecipate e collegate, della controllante e delle sue partecipate e collegate nei limiti e condizioni di legge; le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, collegate, della controllante e delle sue partecipate e collegate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;
- qualsiasi attività avente ad oggetto la gestione centralizzata della tesoreria, la gestione e copertura del rischio di cambio e di tasso di interesse ivi incluso il coordinamento delle attività finanziarie del gruppo, in qualsiasi forma a favore e nei confronti delle società partecipate e collegate nonché a favore della Società controllante e delle sue partecipate e collegate, entro i limiti stabiliti dalla legge;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e la locazione di beni immobili in genere, la costruzione di fabbricati, anche a mezzo di terzi, la vendita, permuta, locazione, oltre che la gestione degli stessi, tanto in blocco che frazionati.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di tesoreria, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo sociale, dall'Organo Amministrativo.

La società potrà prestare per le società partecipate e consociate avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra

attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 1/9/1993 n° 385). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

L'assunzione di partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 5 Domicilio

e Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore è quello che risulta dai libri sociali.

Le comunicazioni sociali, salvo diverse disposizioni statutarie, potranno essere effettuate anche tramite fax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 c.c.

Art. 6 Capitale sociale ed azioni

Il capitale sociale viene determinato in Euro 13.500.000,00 (tredicimilicinquacentomila virgola zero zero), suddiviso complessivamente in n.13.500 (tredicimilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Il trasferimento delle azioni avviene con atto notarile e ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società ha la facoltà di emettere azioni privilegiate o creare categorie di azioni aventi diritti diversi.

Il capitale sociale può esser aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimenti in natura valutati ex artt.2343 e seguenti del C.C..

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni delle altre categorie, salva la possibilità di limitarlo od escluderlo a norma dell'art.2441 c.c.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nei limiti e con l'osservanza delle formalità di legge. L'aumento non può esser eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

I soci potranno effettuare i versamenti in conto capitale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale anche non proporzionatamente tra loro.

Art. 7 Strumenti Finanziari

La società potrà, con delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8 Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. La società può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato previa attestazione del Comitato sul controllo della gestione e del Revisore o dei sindaci (se esistenti), ad eccezione delle ipotesi di cui all'art 2412 5 comma del c.c..

I titolari di obbligazioni possono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea

degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.

Art. 9 Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art.2447 bis e ss C.C. La deliberazione di costituire patrimoni destinati spetta all'Assemblea dei soci.

Art.10 Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quello che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.11 Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili

Art.12 Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine della durata della società.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà esser spedita all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso (o entro 15 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci) con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può esser esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono esser depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve esser fatta annotazione nel libro soci.

Il recesso non può esser esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il diritto di recesso è esercitabile solo per l'intera partecipazione.

RIMBORSO

I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è determinato dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Comitato sul controllo della gestione e dell'incaricato alla revisione tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché

dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Padova su istanza della parte più diligente (1349 C.C.) che provvede alle spese.

Il rimborso deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso.

L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è comunicata ai soci a mezzo di lettera raccomandata entro 15 giorni dalla determinazione del valore di liquidazione.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai detentori di quest'ultime.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione godono del diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte, purché ne facciano contestuale richiesta.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi. In caso di mancato collocamento le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve disponibili. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Art.13 ASSEMBLEE GENERALI

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, nonché all'estero, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori e dei componenti del Comitato di controllo sulla gestione;
- c. la nomina e la revoca del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori;
- f. l'autorizzazione all'Organo Amministrativo per il compimento delle seguenti operazioni:
 - nomina delle persone delegate a partecipare, in rappresentanza della società, alle Assemblee dei Soci delle società partecipate e definizione delle relative istruzioni di voto (tra le quali anche quelle relative alla designazione dei membri dei Consigli di Amministrazione;
 - assunzione di partecipazioni in società di persone.

Art.14 Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- c. l'emissione degli strumenti finanziari;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e. la costituzione di patrimoni dedicati;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art.15 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere convocata anche qualora ne facciano richiesta i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Si applicano gli artt. 55 e 56 del Regolamento CE, nonché l'art. 2367 del C.C.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente collegati per via telematica;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea è convocata secondo i termini di legge mediante pubblicazione del relativo avviso di convocazione sul quotidiano "MF-Milano Finanza". L'assemblea può essere convocata anche mediante lettera raccomandata A.R. al domicilio dei soci risultante dal libro soci ricevuta almeno otto giorni prima dell'assemblea oppure consegnata a mano, con firma di ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' possibile altresì effettuare convocazioni tramite fax e e-mail, a coloro che risultano dal libro soci, ricevuti otto giorni prima dell'assemblea.

Art.16 Assemblee di seconda ed ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione nel caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art.17 Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di Controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.18 Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.19 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire nell'assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3 c.c., gli amministratori sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che hanno legittimamente partecipato all'Assemblea e che non risultino essere in essi iscritti.

Art.20 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno 1/5 del capitale sociale.

Art.21 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea straordinaria dei soci è costituita con i quorum previsti dalla legge per le assemblee straordinarie delle società per azioni e delibera: (i) in prima convocazione con il voto favorevole almeno del più elevato tra: (x) più della metà del capitale sociale; e (y) i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea; e (ii) nelle convocazioni successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, qualunque sia la materia oggetto della delibera e fermo restando i diversi quorum inderogabilmente previsti dalla legge.

Art.22 Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Tali azioni, unitamente a quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione della delibera.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate non danno diritto all'esercizio del diritto di voto; le prime si computano sia nel calcolo del quorum costitutivo sia nel calcolo di quello deliberativo, le seconde, invece, si computano solo nel calcolo del quorum costitutivo.

Si considerano presenti color che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art.23 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., coloro a cui spetta il diritto di voto possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se viene conferita la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società stessa, né alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.24 Presidente e segretario dell'assemblea: verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un soggetto individuato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori

anche non soci. Non occorre il segretario per assemblee assistite da notaio. Spetta al presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità dei presenti e regolare lo svolgimento accertando e proclamando i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- la modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identificazione dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- la sintesi degli interventi su espressa richiesta degli intervenuti.

Art.25 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In applicazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, n. 6, c.c..

Art.26 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art 27 Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

L'azione sociale di responsabilità può esser esercitata anche dai soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale seguendo le formalità dell'art.2393-bis del C.C..

Art.28 Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto od obbligazioni convertibili o non convertibili, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente che può avere la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibera assembleari generali che modificano i diritti degli azionisti appartenenti alle categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari degli strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulle altre materie di interesse comune e/o previste dalla legge.

La convocazione avviene su iniziativa del presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che rappresentino almeno un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa ovvero la diversa minore percentuale prevista dalla legge.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea generale della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c. Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Gli Amministratori e i membri del Comitato di controllo sulla gestione hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali.

Art.29 Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, può essere proposta dagli amministratori, dall'organo di controllo gestionale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art.30 Composizione e Nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è compreso tra cinque e undici.

La determinazione del numero di membri per ogni mandato compete all'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti nell'art.2399 primo comma del codice civile.

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione non devono avere subito condanne per reati di natura patrimoniale o finanziaria, o per reati contro la fede pubblica, e devono aver maturato un'esperienza pluriennale come: imprenditore, o amministratore di società, o dirigente di impresa, o componente di organi di controllo di società di capitali, o esercente una professione in materia legale o economica o fiscale.

Art.31 Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza ex art.2390 C.C.

Art.32 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto (tra cui le deliberazioni di cui all'art. 13).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo in via concorrente le seguenti competenze:

- la delibera di fusione e scissione nei casi previsti di cui agli artt.2505, 2505- bis, 2506-ter ultimo comma C.C.;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie nel Comune;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Art.33 Sostituzione dell'organo amministrativo

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per non oltre tre esercizi ex art.2383 comma 2 C.C. e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori (ma meno di tre Amministratori congiuntamente tra loro), essi verranno sostituiti secondo le procedure di legge, ai sensi dell'art. 2386 del c.c..

Qualora vengano meno congiuntamente tre o più Amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione integrale del Consiglio di Amministrazione.

Art.34 Presidente del CDA

Il consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario.

Art.35 Organi delegati

Il consiglio può delegare, nei limiti dell'art.2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi membri determinandone i poteri e la relativa retribuzione.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..

Al consiglio spetta il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori determinandone i poteri.

Art.36 Delibere del CDA

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal revisore o anche da due dei consiglieri di amministrazione. La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione con lettera consegnata a mano o spedita mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano o spedita mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 gg.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, ovvero dal vicepresidente, se

nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo quanto di seguito indicato.

In caso di parità dei voti, prevale la linea decisionale che ha avuto il parere favorevole del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art.37 Rappresentanza

La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente se nominato. Spetta anche ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art.38 Remunerazione

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'Ufficio, nonché il compenso eventualmente deliberato dall'Assemblea, mediante riconoscimento di una remunerazione fissa oppure in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili, oppure solo raggugliata agli utili netti di esercizio.

Art.39 Comitato per il Controllo sulla Gestione

All'interno del Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci che ne determina altresì il numero dei componenti, un Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto da un minimo tre membri ad un massimo di cinque membri.

Il comitato è composto da amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'art.2399 codice civile, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione non devono avere subito condanne per reati di natura patrimoniale o finanziaria, o per reati contro la fede pubblica, e devono aver maturato un'esperienza pluriennale come: imprenditore, o amministratore di società, o dirigente di impresa, o componente di organi di controllo di società di capitali, o esercente una professione in materia legale o economica o fiscale.

Al detto Comitato spettano i compiti e le competenze di cui all'articolo 2409 octiesdeciesimo comma C.C., nonché quelle degli artt. 2404, 1[^], 3[^] e 4[^] comma, 2405, 1[^] comma e 2408 del C.C..

Se non vi ha provveduto l'assemblea in sede di nomina, il Comitato elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può nominare un Segretario, scegliendo quest'ultimo anche al fuori dei propri membri.

Alle riunioni e deliberazioni del comitato si applica l'art. 2404, primo, terzo e quarto comma c.c..

Art.40 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o anche da una società di revisione, ai sensi di legge, iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio oppure di nove esercizi per le società di revisione o di sette esercizi per i revisori legali, qualora la società rientri tra gli Enti di interesse pubblico ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.135/2016 e s.m.i..

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo n.135/2016, e dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti

incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione, nonché dal Decreto Legislativo n.135/2016 e s.m.i..

Il compenso del revisore legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci, sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, qualora sussista giusta causa.

Art.41 Bilancio ed utili

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, potranno esser ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, secondo quanto di seguito indicato.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno la distribuzione di acconti sui dividendi dell'esercizio stesso secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile, ricorrendone tutte le condizioni di legge.

Art.42 Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro 30 giorni non apporti le relative ed opportune modifiche;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto previsto dagli artt.2447;
- nelle ipotesi previste dal 2437-quater (recesso);
- per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone;

- il numero;
- a chi spetta la rappresentanza se più di uno;
- i criteri in base a cui deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art.43 Clausola compromissoria

Tutte le controversie,

- aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che possano formare oggetto di compromesso, che non siano di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,
- che insorgessero sulla interpretazione, validità ed esecuzione del contratto sociale o in dipendenza dei rapporti fra i soci, fra i soci e la società, fra i soci e gli amministratori, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i revisori ed i liquidatori, fra la società e gli amministratori, i sindaci, i revisori ed i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova con gli effetti previsti dagli artt.38-40 D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo

diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Art.44 Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Regolamento CE n.2157 DEL 2001 e quelle del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.TI: ENRICO GOMIERO - MARCELLO PORFIRI Notaio

**Statuto sociale in vigore dal 18 gennaio 2018
a seguito conversione delle Azioni B in Azioni Ordinarie**

STATUTO

Art.1

E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione "**CARRARO S.P.A.**".

Art. 2

La società ha per oggetto:

a) La produzione, commercializzazione e progettazione di assali, trasmissioni e componenti meccanici in genere per trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori, automobili, camion, autobus e macchine speciali, nonché la produzione di trattori;

b) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti; finanziare e coordinare tecnicamente e finanziariamente le società ed enti nei quali partecipa.

La società, potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, costruire in economia o mediante appalto beni immobili sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, locare e gestire detti beni;

c) l'assunzione di rappresentanze, per attività analoghe, affini o comunque connesse a quanto specificato al punto a); vendita di pezzi di ricambio;

d) la Società potrà, inoltre, prestare avalli e fidejussioni di qualsiasi genere e natura, per qualsiasi importo e periodo di tempo, con o senza garanzie reali, a favore di terzi, persone, enti, o società; tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto;

e) stipulare ed eseguire anche mediante la stipulazione di contratti atipici, qualunque altra operazione finanziaria che interessi la società o rientri o sia collegata in modo anche indiretto al proprio scopo sociale o con quello della società cui partecipa.

Art.3

La sede sociale è in Campodarsego (PD).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e filiali in altre località sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art.4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 41.452.543,60 (quarantunomilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentoquarantatre, virgola sessanta) interamente versato, diviso in n. 79.716.430 (settantanomilionisettesecentesedecimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.10.

5.3 La Società può emettere azioni di categoria B ("Azioni B"), che non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea Straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

5.4 Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranche) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della

delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

5.5 Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni e, al momento della cessione, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5.6 Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo disciplinata ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("Tuf")) non ecceda il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

5.7 Nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ciascun socio titolare di Azioni B, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

5.8 Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.9 Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.10 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 quater del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco

Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").

Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli Azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:

(a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;

5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.

5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.

5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società ed i soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

Art.7

La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Art.8

L'assemblea dei soci deve essere immediatamente convocata quando ne sia fatta

domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. La relativa domanda deve essere inviata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data di spedizione della lettera raccomandata.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari; qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato anche su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".

L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Art.10

In mancanza delle formalità espresse dall'art. 9 del presente statuto, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione.

Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i

quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Art. 13

Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.

La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante l'invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art.14

La presidenza dell'assemblea è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza od impedimento ad altro amministratore nominato dall'assemblea stessa.

Art.15

Il diritto di intervento all'adunanza e la regolarità delle rappresentanze sono constatati dal Presidente dell'assemblea, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.16

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nel suo ufficio da un segretario scelto dagli intervenuti anche fra i non soci.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto da un Notaio ed in tale circostanza l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art.17

La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Art. 18

La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. In caso di unica convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Art.19

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 20

Il processo verbale constatante le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e, se nominati, anche dagli scrutatori.

Art.21

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 21 deve assicurare che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli amministratori eletti. A tal fine, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

La Lista di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione del consiglio di amministrazione, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di amministratori da eleggere.

Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.

Analogamente, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il consiglio di amministrazione nominerà come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto della Quota Piena ovvero,

ove applicabile, della Quota Ridotta di amministratori appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto che, a seconda dei casi, sia qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge e/o appartenga allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.22

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a cagione del loro ufficio.

Art.23

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta dopo la nomina elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora tale carica non sia conferita dall'assemblea dei soci in conformità al precedente art. 21.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi a qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giurisdizione, comprese quelle di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e periti;
- b) presiede e dirige le adunanze del Consiglio e le assemblee sociali;
- c) esercita tutte le altre funzioni in quanto delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art.24

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea dei Soci, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento da un Amministratore Delegato (se nominato) presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea o in qualsiasi altro Stato presso

cui abbia sede una delle società facenti parte del Gruppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedito ai componenti del Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica spedito almeno due giorni prima della data fissata.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno.

La convocazione è ritenuta comunque valida quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o video-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Su tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assieme al Segretario onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art.26

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dall'Amministratore Delegato più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli amministratori convenuti e legittimati al voto.

Gli Amministratori in conflitto di interessi, sono computati ai fini del calcolo del solo quorum costitutivo della seduta consiliare.

Art. 27

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e

regolamentari vigenti.

Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Art.28

Il Consiglio di Amministrazione, con quei criteri che considererà più rispondenti al miglior interesse sociale, può:

- a) affidare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, i quali agiranno con titolo di amministratori delegati, determinandone i poteri; la carica di amministratore delegato è compatibile con quella di Presidente della società. Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., almeno ogni tre mesi;
- b) affidare speciali incarichi e rappresentanze ad uno o più amministratori in uno o più affari sociali in cui la società sia interessata;
- c) nominare nel proprio seno un comitato esecutivo determinandone, nei termini consentiti dalla legge, l'attribuzione, nonché le modalità di funzionamento;
- d) affidare la parte esecutiva delle operazioni sociali ad uno o più direttori.
- e) nominare comitati, privi di rilevanza esterna, eleggere i relativi componenti scegliendoli fra i consiglieri stessi, stabilirne le finalità nonché determinare i relativi regolamenti.
- f) nominare uno o più Vice Presidenti, determinandone le relative funzioni.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, hanno la facoltà di nominare procuratori ad negotia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Art. 30

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta (così come definite nel precedente articolo 21).

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a

presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.

Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:

- depositare presso la sede della società le liste, predisposte nel rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere, e sottoscritte da coloro che le presentano;
- presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;
- depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi;
- depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo

numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.

La lista che ha ottenuto il voto del maggior numero di soci o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, del genere del candidato nominato dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Sindaci da eleggere.

Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.

In ogni caso, se e fino a quando necessario, il sindaco subentrante dovrà essere designato in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) sulla base della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di Sindaci appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota ridotta di Sindaci da eleggere.

Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.

I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Infine con riferimento alle modifiche di cui sopra di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega con esclusione dei soli atti non delegabili per legge, mandato ed ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro

delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte, non sostanziali, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato.

Art.31

Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritenga opportuni.

Art.32

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto ai sensi degli artt. 2403 e 2403-bis C.C. e riferiranno sui loro accertamenti nella loro relazione da redigere nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può avvalersi di propri ausiliari e, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

L'informazione degli Amministratori al Collegio Sindacale stabilita dall'art. 150 del D. Lgs numero 58 del 24 febbraio 1998, viene data con periodicità almeno trimestrale, anche in forma orale.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le riunioni e le iniziative anche individuali di ispezione e controllo anche tramite ausiliari, devono risultare da processo verbale.

Art.33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, corredandolo di una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni stabilite dalla legge.

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art.34

Gli utili netti verranno destinati:

- a) per il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) per il resto agli azionisti, salva diversa destinazione da parte dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile, ricorrendone tutte le condizioni di legge.

Art.35

Il recesso dalla società è ammesso soltanto nei casi in cui la legge lo dispone in modo inderogabile ferme le limitazioni stabilite dal presente statuto.

Art.36

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri.

Art. 37

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

Art. 38

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

Campodarsego, 18 gennaio 2018

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Enrico Carraro)